



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"**  
Istituto Tecnico Economico "G. Agnelli" - Liceo "E. Ferrari"  
Sede Amm.va – Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC)  
Cod. Fisc.: 90028640408 – Distretto Scolastico n° 44 - FOIS00400D  
e-mail: fois00400d@istruzione.it www.isiscesenatico.edu.it  
tel. 0547-675277



## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO relativo agli ESAMI INTEGRATIVI e d'IDONEITÀ**

*(Del. n. 16/2021 del Consiglio di Istituto del 25 giugno 2021,  
integrazione a seguito del DM n. 5 del 8/2/21)*

L'Istituto accoglie studentesse e studenti provenienti da altre scuole nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi tenendo conto delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici.

L'assegnazione di studenti e studentesse alle classi è inoltre effettuata in base ai criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto in data 11.06.2020 con delibera n. 21/2020.

### **TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTI E ADEMPIMENTI**

#### **1. TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PER LE CLASSI PRIME:**

Il trasferimento può avvenire

- a) dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni,  
oppure
- b) entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico

La famiglia dovrà presentare copia della richiesta di "nulla osta" fatta alla scuola di prima iscrizione che sarà trasmesso successivamente a questo Istituto direttamente dalla scuola di prima iscrizione.

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento sia prossima al 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'inserimento nella nuova classe avverrà dopo lo scrutinio intermedio.

Il Consiglio di classe procederà ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico. Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado

che richiedano l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico non dovranno svolgere esami integrativi.

Oppure

- c) dopo il 31 gennaio di ciascun anno scolastico.

La famiglia dovrà presentare copia della richiesta di "nulla osta" fatta alla scuola di prima iscrizione che sarà trasmesso successivamente a questo Istituto direttamente dalla scuola di prima iscrizione. Gli studenti che richiedano l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico dovranno svolgere gli esami integrativi relativi alle discipline non previste dal piano di studi dell'Istituto di provenienza.

## **2. TRASFERIMENTI IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO**

Con riferimento alle **CLASSI SECONDE**:

### a) dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni

Lo studente che, a conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva *senza sostenere esami integrativi (DM n. 5 del 8/2/21)*; l'inserimento avviene in modo diretto nella classe (individuata sulla base dei Criteri generali definiti dal Consiglio di Istituto ) dopo aver presentato copia della richiesta di "nulla osta" alla scuola di provenienza. Il Consiglio di classe procederà ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico. Il grado di preparazione acquisito sarà verificato tramite un colloquio *diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza*, predisposto dall'insegnante della disciplina di riferimento, di norma, entro il primo mese di scuola. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.

### b) entro il 31 gennaio di ciascun anno scolastico

Per gli alunni che, DURANTE LA FREQUENZA DELLA SECONDA CLASSE e comunque con richiesta pervenuta entro e non oltre il 31 gennaio, chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, il colloquio *di cui alla precedente lettera a)* diretto ad accertare le eventuali carenze formative è effettuato, nel primo mese dall'ingresso dell'alunno nella nuova classe.

Con riferimento alle **CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA**

Le richieste di trasferimento da altre scuole per alunni frequentanti CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA presentate durante l'anno scolastico non possono essere accettate poiché subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore) che si tengono prima dell'inizio dell'a.s.. Eccezioni a tale regola si applicano per motivi particolari debitamente motivati su disposizione del Dirigente scolastico.

## **3. TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO ORDINE ED INDIRIZZO con riferimento alle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE**

### - dopo la conclusione dell'a.s., con domanda entro 15 luglio

Gli alunni promossi in sede di scrutinio finale ad una CLASSE SUPERIORE ALLA SECONDA in Istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere (mediante la costituzione di apposita commissione esaminatrice) **esami integrativi** per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/07 dell'anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge, salvo diverse disposizioni ministeriali nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario pubblicato tramite apposita circolare sul sito web dell'Istituto.

**N.B.** il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito formativo è consentito previo superamento del debito stesso (ammissione alla classe successiva) e successivo superamento dell'esame integrativo. Le domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, con presentazione sempre entro il 15/07, con riserva.

#### **4. TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE CON MEDESIMO INDIRIZZO:**

- dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni

- durante i primi mesi dell'anno scolastico

La famiglia dovrà presentare copia della richiesta di “nulla osta” fatta alla scuola di prima iscrizione che sarà trasmesso successivamente a questo Istituto direttamente dalla scuola di prima iscrizione.

Nel caso in cui la richiesta di trasferimento sia prossima alla termine del primo periodo, l'inserimento nella nuova classe avverrà dopo lo scrutinio intermedio.

Nel caso in cui il piano di studi discosti significativamente dal percorso della classe in cui è richiesto l'inserimento, il Consiglio di classe procederà ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico.

#### **5. TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE STRANIERE ALL'ESTERO O SCUOLE STRANIERE DEL SECONDO CICLO IN ITALIA**

Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali.

Gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali.

### **ESAMI di IDONEITÀ**

Tali esami sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati esterni (privatisti) per accedere a ciascuna delle classi successive alla prima o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione Domiciliare. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 15 luglio di ogni anno.

La sessione degli esami di idoneità si svolge, salvo diverse disposizioni ministeriali, nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario pubblicato tramite apposita circolare sul sito web dell'Istituto.

Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione dell'Istituto per i vari indirizzi presenti. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice (di norma il consiglio della classe che frequenterà il candidato), provvede alla revisione dei programmi presentati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

E' necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

- candidati esterni

1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso l'intervallo prescritto dalla legge, agli esami di idoneità negli istituti secondari superiori di ogni tipo o indirizzo.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

4. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media (o diploma di scuola secondaria di primo grado), sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

N.B. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di avere frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi regionali coerenti, per durata e contenuto, con quelli previsti dall'ordinamento vigente al quale chiedono di accedere mediante l'Esame di idoneità.

L'attività lavorativa documentata (con dichiarazione del datore di lavoro) deve essere tale da potersi ritenere, per durata e contenuto, equivalente alla formazione pratica che gli alunni interni ricevono mediante apposite esercitazioni pratiche svolte durante il corso di studi. Per comprovare eventuali esperienze lavorative svolte presso le PP.AA., è ammessa l'autocertificazione.

- candidati interni

Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati **entro il 15 Marzo** dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata **entro il 20 Marzo**.

I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

- candidati interni frequentanti la classe QUINTA

Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

## **ISTRUZIONE PARENTALE**

*(Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, Nota MIUR 781 del 04/02/2011 e  
Nota USR-ER n° 5371 del 23/04/2014)*

Gli eventuali allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

### **PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro)**

Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento svolti dal candidato, o le attività ad essi assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali all'Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

**N.B.** La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla Commissione d'esame.